EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, aggiornate alla data del 26 marzo 2020

IL DPCM DEL 22 MARZO 2020

LE MODIFICHE ALL'ALLEGATO 1 A SEGUITO DEL DECRETO DEL MISE DEL 25 MARZO 2020

SOSPENSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

1) ***Quali sono, ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020 e a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, le attività per le quali è obbligatoria la chiusura e quali quelle che possono proseguire?***

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 prevede la sospensione (e quindi la chiusura) di tutte le attività produttive industriali e commerciali (salvo il caso in cui le stesse possano essere svolte in modalità a distanza o di lavoro agile) dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020, ad eccezione di quelle che seguono:

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

a) attività con il seguente **codice ATECO**, indicate nell'Allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, così come **modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020**:

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020)
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center (Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020)
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti)
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

b) previa comunicazione al Prefetto ove si trova la produzione, attività che sono funzionali ad assicurare la continuità:

- delle filiere delle attività di cui alla lettera a) che precede (e quindi di quelle di cui all'Allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020);
- dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, così come individuati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 (ovvero, in sintesi, i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione);

nella comunicazione dovranno essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Resta ferma la facoltà per il Prefetto di sospendere le predette attività; fino all'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività, quest'ultima può essere esercitata sulla base della comunicazione resa al Prefetto;

c) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;

d) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;

e) attività comunque funzionali a fronteggiare l'emergenza;

f) previa comunicazione al Prefetto ove si trova la produzione, attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto può sospendere le predette attività; anche in questo caso, fino all'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività, quest'ultima può essere esercitata sulla base della comunicazione resa al Prefetto.

La predetta comunicazione non è necessaria ove l'attività degli impianti di cui sopra sia finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

g) le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa;

h) tutte le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto ove si trova la produzione (in questo caso, quindi, non è sufficiente la sola comunicazione al medesimo Prefetto).

2) ***Entro quando devono essere sospese le attività da parte delle aziende per le quali, ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, è obbligatoria la chiusura?***

Le aziende tenute alla chiusura ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020 dovevano completare le attività a tal fine necessarie entro il 25 marzo 2020; entro tale termine doveva altresì essere completata la spedizione della merce in giacenza.

Invece, le aziende che non erano tenute alla chiusura in virtù del DPCM del 22 marzo 2020, ma che sono tenute alla chiusura in virtù delle modifiche, apportate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, all'Allegato 1, devono completare le attività a tal fine

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

necessarie entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza; entro tale termine doveva altresì essere completata la spedizione della merce in giacenza.

3) *È necessario che un fornitore chieda al proprio committente una dichiarazione in merito ai servizi da quest'ultimo affidati?*

Sì, così hanno previsto numerose Prefetture.

Un fornitore, al fine di meglio tutelare la propria posizione ove un committente gli chieda lo svolgimento di determinate attività, deve richiedere al committente stesso di sottoscrivere una dichiarazione attestante il fatto che quest'ultimo svolge un'attività consentita ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, e che l'attività richiesta al fornitore è funzionale ad assicurare la continuità di quella del committente.

Di seguito si riporta una possibile bozza di dichiarazione del committente:

> "Spett.le
> **……** [denominazione della società fornitrice]
> Via ……, …… [sede della società fornitrice]
>
> *A mezzo PEC*
>
> Io sottoscritto **……** [nome e cognome di colui che sottoscrivere la dichiarazione], in qualità di legale rappresentante di **……** [denominazione della società committente], con sede in ……, via ……, C.F. ……, P.IVA …… [dati della società committente],
>
> dichiaro e garantisco,

avendo preso visione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, ed essendo consapevole dei contenuti dei predetti Decreti e delle conseguenze e responsabilità derivanti dalla presente dichiarazione, che il servizio a Voi richiesto è strettamente funzionale ad assicurare la continuità dell'attività svolta dalla società da me rappresentata, la quale:

[ ] rientra tra quelle di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 - codice ATECO …… [codice ATECO della società committente]

[ ] costituisce un servizio di pubblica utilità e/o un servizio essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146

Si allega, quale attestazione del codice ATECO della società da me rappresentata:

[ ] estratto del certificato di attribuzione del numero di partita IVA

[ ] estratto della visura camerale aggiornata

……, …/…/2020 [luogo e data di sottoscrizione della dichiarazione]

…… [firma di colui che sottoscrivere la dichiarazione]
(in qualità di legale rappresentante di ……) [denominazione della società committente]"

4) *Che tipo di comunicazione deve essere inviata al Prefetto da parte di un fornitore al quale siano stati affidati servizi funzionali ad assicurare la continuità dell'attività del proprio committente?*

Ferma restando la necessità di ottenere dal proprio committente la dichiarazione di cui al punto 3) che precede, il fornitore, prima dell'esecuzione del servizio affidatogli dal proprio cliente, è obbligato ad informare il Prefetto.

Alcune Prefetture hanno messo a disposizione, sui propri siti internet, i modelli di comunicazione al Prefetto: si consiglia quindi di verificare i siti internet delle singole Prefetture.

Tenuto conto del fatto che non tutte le Prefetture hanno predisposto i modelli di cui sopra, si riporta qui di seguito una possibile bozza di comunicazione del fornitore al Prefetto:

"Spett.le
Prefettura di …… [provincia in cui si trova l'attività produttiva]
Via ……, …… [sede della Prefettura]

A mezzo PEC

Io sottoscritto **……** [nome e cognome di colui che sottoscrivere la dichiarazione], in qualità di legale rappresentante di **……** [denominazione della società fornitrice], con sede in ……, via ……, C.F. ……, P.IVA …… [dati della società fornitrice],

comunico,

ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, che la società …… [denominazione della società committente], con sede in ……, via ……, C.F. ……, P.IVA …… [dati della società committente], ha affidato alla società da me rappresentata un servizio che, sulla base di quanto dichiarato dalla committente, è funzionale ad assicurare la continuità dell'attività svolta da quest'ultima, rientrante:

[ ] tra quelle di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 - codice ATECO …… [codice ATECO della società committente]

[ ] tra i servizi di pubblica utilità e/o i servizi essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146

Si allegano le dichiarazioni ricevute dai committenti della società.

……, …/…/2020 [luogo e data di sottoscrizione della dichiarazione]

…… [firma di colui che sottoscrivere la dichiarazione]
(in qualità di legale rappresentante di ……) [denominazione della società fornitrice]"

5) *In cosa consiste la comunicazione al Prefetto da parte di un'impresa che svolge attività su impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione deriverebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti?*

L'impresa che svolge attività su impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione deriverebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, è obbligato ad informare preventivamente il Prefetto per poter svolgere tale attività.

Alcune Prefetture hanno messo a disposizione, sui propri siti internet, i modelli di comunicazione al Prefetto: si consiglia quindi di verificare i siti internet delle singole Prefetture.

Tenuto conto del fatto che non tutte le Prefetture hanno predisposto i modelli di cui sopra, si riporta qui di seguito una possibile bozza di comunicazione dell'impresa al Prefetto:

> "Spett.le
> **Prefettura di ……** [provincia in cui si trova la produzione]
> Via ……, …… [sede della Prefettura]
>
> *A mezzo PEC*
>
> Io sottoscritto **……** [nome e cognome di colui che sottoscrivere la dichiarazione], in qualità di legale rappresentante di **……** [denominazione della società], con sede in ……, via ……, C.F. ……, P.IVA …… [dati della società],
>
> comunico,
>
> ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, che la società da me rappresentata svolge, sugli impianti a ciclo produttivo continuo, siti in ……, via …… [luogo in cui sono ubicati gli impianti], e consistenti in …… [tipologia degli impianti], attività di …… [tipologia delle attività svolte sugli impianti], dalla cui interruzione deriverebbe:

[ ] un grave pregiudizio agli impianti stessi

[ ] un pericolo di incidenti

in quanto …… [motivi del pregiudizio agli impianti in caso di sospensione dell'attività o motivi del pericolo di incidenti].

……, …/…/2020 [luogo e data di sottoscrizione della dichiarazione]

…… [firma di colui che sottoscrivere la dichiarazione]
(in qualità di legale rappresentante di ……) [denominazione della società]"

6) *Quali misure devono adottare le imprese che possono, ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, proseguire la propria attività?*

Per quanto attiene alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle imprese le cui attività non sono sospese ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, si rinvia alla precedente circolare del 14 marzo 2020 dello Studio De André, intitolata "*Emergenza Coronavirus - Lavoro*": infatti, il predetto Decreto rinvia espressamente al "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma 1, numero 9), del DPCM dell'11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Sempre per quanto attiene al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rinvia, con riferimento ai trasporti e alla logistica, alla circolare del 22 marzo 2020 dello Studio De André, intitolata "*Emergenza Coronavirus - Trasporti e Logistica*": pur

non essendo stato espressamente richiamato dal DPCM del 22 marzo 2020, si ricorda infatti la rilevanza del "*Protocollo specifico di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica*" sottoscritto in data 20 marzo 2020 tra le parti sociali, il quale ha introdotto ulteriori disposizioni per quanto attiene al settore aereo, all'autotrasporto merci, al trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, al settore ferroviario, al settore marittimo e portuale e al trasporto non di linea.

Genova
via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it